

Roma, 12 gennaio 2026

Circolare n. 874/2026

A TUTTI GLI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
- LORO SEDI -

OGGETTO: LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 – BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2026 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2026/2028 (“LEGGE DI BILANCIO 2026”)

Sulla G.U.R.I. n. 301 del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la legge n. 199/25, di pari data, recante la “Manovra finanziaria per il 2026”, con misure per un totale complessivo di 22,2 miliardi di euro.

Di seguito, un'analisi delle principali novità di interesse del settore dei contratti pubblici contenute nella legge di bilancio.

A) Prezzario nazionale

I commi 487 e segg. dell'art. 1 della legge prevedono l'emanazione di un “prezzario nazionale”, da parte del M.I.T., di concerto con il M.E.F. (e con parere della Conferenza Unificata Stato – Regioni - Città ed Autonomie locali), da definirsi con decreto entro 180 gg. dall'entrata in vigore della legge.

Il nuovo “prezzario nazionale” – aggiornato con cadenza annuale e redatto in coerenza ai criteri stabiliti dall'Allegato I.14 al Codice – non è destinato a sostituire i prezzari regionali, ma a costituire guida e coordinamento degli stessi.

A tal fine, il M.I.T. potrà avvalersi anche dell'attività del Tavolo tecnico costituito presso il M.I.T. (v. art. 6 del predetto Allegato I.14), già assegnatario della funzione di ricognizione dello stato dei prezzari regionali, nonché della definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da porre anche a base dei prezzari regionali.

Il prezzario nazionale opererà dunque quale strumento di supporto della definizione dei prezzari regionali, nonché dei prezzari speciali adottati previa autorizzazione dello stesso M.I.T. e dovrà indicare, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dall'oggetto dell'appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo.

Le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le SS.AA. autorizzate all'adozione di prezzari speciali motivano, in sede di adozione, eventuali scostamenti da tali soglie.

L'obiettivo della norma è quello di garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull'intero territorio nazionale, promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo, nonché coordinare la definizione dei prezzari, regionali e speciali.

B) Proroga del meccanismo di aggiornamento dei prezzi dei contratti di lavori

Tra le misure più rilevanti per gli appalti pubblici di lavori, si segnalano i commi 490 e segg., che prevedono l'estensione del meccanismo di aggiornamento dei prezzi contrattuali, di cui all'art. 26, d.l. 50/22 (c.d. "Decreto Aiuti"), scaduto il 31 dicembre 2025, fino alla fine dei lavori.

L'intervento normativo non modifica più l'art. 26 cit., come avvenuto in passato, ma introduce una disciplina autonoma, con un meccanismo destinato ad operare fino alla fine dei lavori.

Quindi, dopo anni caratterizzati da interventi emergenziali e frammentati nella gestione del fenomeno dell'incremento dei prezzi dei materiali e degli altri fattori produttivi, viene introdotto un sistema stabile, organico e orientato nel medio-lungo periodo.

In particolare, la novella prevede che per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché per gli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, il meccanismo di adeguamento dei prezzi, sulla falsariga di quello di cui al citato art. 26 del d.l. "Aiuti" viene esteso fino alla data di conclusione dei lavori.

In tali casi, infatti, lo S.A.L., afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, a partire dal 1° gennaio 2026 e fino alla fine dei lavori, è adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflattivo previsti dalla normativa applicabile al contratto, i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ovvero, laddove applicabili a legislazione vigente, i prezzari speciali adottati previa autorizzazione del M.I.T., ai sensi dell'art. 41, comma 13, terzo periodo del C.c.p.. Ciò, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta.

I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei predetti prezzari aggiornati saranno riconosciuti nella misura:

- dei 90% per gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
- dell'80% per gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge 199/25, spetta al M.I.T. effettuare una ricognizione degli interventi interessati dalle novità, indicando elementi identificativi, risorse e cronoprogrammi (aggiornabili annualmente). Per i contratti A.N.A.S./FS il comma 491 modifica l'art. 26, comma 12, del d.l. 50/22, estendendo le misure specifiche per i contratti del gruppo Ferrovie dello Stato e di A.N.A.S. S.p.A. *“fino all'adozione dei prezzari di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026”* e introducendo, per alcuni interventi esclusi, un meccanismo di adeguamento specifico con **un** tetto massimo del 35% a partire dal 1° gennaio 2026.

Tale adeguamento sarà calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzari utilizzati dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e dall'A.N.A.S. S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione delle lavorazioni e la percentuale corrispondente all'importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le medesime lavorazioni.

Per quanto concerne, invece, la copertura finanziaria per l'adeguamento dei prezzi, i commi 492 e 493 chiariscono che, ferma restando l'applicazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili (c.d. FOI), le SS.AA. devono coprire i maggiori oneri attingendo, nell'ordine, a:

- a) risorse per imprevisti nel quadro economico (fino al 70%) e altre somme a disposizione per lo stesso intervento;
- b) somme derivanti da ribassi d'asta, se non diversamente vincolate.

Il comma 493 introduce invece un meccanismo di allerta e di azione correttiva: quando le somme disponibili per la revisione prezzi risultano utilizzate o impegnate per l'80% ed oltre, la S.A. deve attivarsi *“in tempo utile”* per reintegrarle.

Le modalità previste sono significative: *“anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell'elenco annuale dei lavori ... o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento”*.

Per completezza di informazioni, si segnala comunque l'assenza di una disciplina specifica per i contratti che, pur continuando ad applicare il d.lgs. 50/16, presentano un termine di presentazione delle offerte successivo al 30 giugno 2023. Per tali fattispecie sembrerebbe restare ferma l'applicazione del c.d. *“Decreto Infrastrutture”* (art. 9 del d.l. 73/25 – cfr. Circ. Nomos n. 857/25), che ha esteso il meccanismo di revisione prezzi di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 36/23 anche ai contratti anteriori al nuovo Codice, pur all'interno di un perimetro applicativo ben delimitato.

C) Premio di accelerazione

Con il nuovo comma 624 dell'art. 1 della novella si interviene sull'art. 126, comma 2, C.c.p. (già sostituito con il *“Decreto correttivo”* - d.lgs. n. 209/24) in tema di *“premio di accelerazione”* nei contratti di lavori.

La disposizione prevede testualmente che: *“Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del P.N.R.R. e in attuazione del traguardo MIC1-97 ter del medesimo*

Nomos Appalti

Consulenza legale agli Enti Locali

Piano, all'articolo 126, comma 2, del codice di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti"» sono inserite le seguenti: «nonché nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta». Resta ferma la disciplina del Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91".

La finalità della novella è quella di:

- incentivare la rapida esecuzione dei lavori ovvero mantenere il premio come strumento per comprimere i tempi di realizzazione dei lavori, essenziale per le opere finanziate con fondi europei;
- razionalizzare le economie, evitando che l'intero importo derivante dai ribassi d'asta venga destinato ai premi, lasciando una quota residua per altre esigenze del quadro economico o per la riduzione effettiva della spesa pubblica.

Dunque, se fino ad ora le SS.AA. potevano finanziare il premio di accelerazione attingendo alle somme del Q.E. dell'intervento, per i nuovi appalti la norma fissa un tetto specifico all'utilizzo dei risparmi di gara, ovvero il 50% delle economie derivanti dai ribassi di gara.

Resta invariato l'impianto procedurale per la corresponsione del premio. Affinché l'appaltatore possa incassarlo, devono essere rispettate quattro condizioni fondamentali:

- il premio viene pagato solo dopo la conclusione positiva delle operazioni di collaudo;
- l'esecuzione deve essere pienamente conforme a quanto pattuito nel contratto;
- deve essere garantito il rispetto assoluto delle condizioni di sicurezza per i lavoratori;
- il premio spetta anche se il termine viene prorogato, purché l'ultimazione avvenga in anticipo alla nuova scadenza.

La disposizione è vigente dal 1° gennaio u.s. e – come precisato - dovrà essere considerata solo in relazione ai nuovi contratti.

D) Incentivi per funzioni tecniche

L'art. 20, comma 26 della Legge di Bilancio interviene nuovamente sul tema degli incentivi per le funzioni tecniche, dopo le modifiche apportate alla disciplina dell'istituto con il "Decreto correttivo" e il successivo "Decreto Infrastrutture", che hanno ampliato la platea dei beneficiari dell'art. 45, C.c.p., includendo anche i dirigenti e superando un'interpretazione restrittiva che per anni ha generato contenziosi e applicazioni disomogenee. Una scelta che riconosce la responsabilità manageriale nella gestione del ciclo di vita dell'appalto e la centralità delle competenze tecniche interne.

La novella dispone in particolare che "Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 45 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,

Nomos Appalti

Consulenza legale agli Enti Locali

il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2026, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche".

Dunque, la novità concerne la previsione relativa all'adozione di un regolamento per disciplinare l'erogazione degli incentivi in favore dei dipendenti ministeriali, in contrasto con quanto previsto dai citati artt. 45, C.c.p. e 113 del Codice previgente, che non contempla(va) invece l'obbligo di un regolamento, essendo sufficiente la contrattazione decentrata integrativa.

L'inserimento di un ulteriore livello regolatorio potrebbe, dunque, creare confusione e rallentare l'operatività delle amministrazioni.

Sta di fatto che, almeno per i dipendenti delle amministrazioni centrali, l'adozione dei decreti attuativi da parte del Ragioniere dello Stato, per provvedere alla riassegnazione per il 2026 delle risorse destinate agli incentivi, da ripartire attraverso un regolamento, costituisce un ulteriore adempimento necessario per garantire l'erogazione dell'istituto premiante.

E) Pagamenti P.A.

Il comma 725 dell'art. 1 della legge 199/25 modifica l'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, relativamente alle somme di importo inferiore a € 5.000,00 dovute ai professionisti per le attività professionali svolte, in caso di inadempienze fiscali.

Le amministrazioni che stanno per liquidare una fattura dovranno prima verificare se il beneficiario sia inadempiente rispetto al pagamento di una o più cartelle esattoriali di importo pari almeno alla somma da incassare. Prima di versare le somme al professionista, la P.A. chiuderà le pendenze con l'agente della riscossione, "fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica". Solo in seguito pagherà il professionista, per le somme che eventualmente residuano.

* _ * _ * _ * _ * _ *

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)

